

ISCRIZIONE NELLO SCHEDARIO DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA (art. 32 DPR 223/1989)

A chi è rivolto

Chiunque abbia la residenza in un altro comune italiano o cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), purchè in possesso dei requisiti richiesti.

La residenza temporanea non può essere concessa se a richiederlo è persona già residente nel Comune.

Chi può presentare domanda

I diretti interessati o persone da queste opportunamente delegate (art.38, comma 3-bis, d.P.R. n.445/2000)

La popolazione temporanea è costituita da persone che dimorano nel Comune **da non meno di 4 mesi** e non vi hanno ancora fissato la dimora abituale.

Serve ad evitare che il Comune di effettiva residenza possa procedere a cancellazione nel periodo di assenza. L'iscrizione all'Anagrafe Temporanea non consente il rilascio di alcun certificato anagrafico, che deve essere richiesto al Comune di effettiva residenza, ma può essere richiesta un'attestazione in cui si dichiara l'effettiva iscrizione tra i residenti temporanei, senza che da ciò possa essere derivato alcun diritto assimilabile con la residenza.

La Residenza Temporanea può essere anche autocertificata direttamente dall'interessato.

L'Ufficio Anagrafe trascorso un anno dalla presenza sul territorio comunale, valuterà se vi siano le condizioni per l'iscrizione del cittadino nell'Anagrafe della Popolazione Residente, **anche con procedura d'ufficio,** con conseguente cancellazione dall'Anagrafe di precedente residenza

La cancellazione dal registro dell'Anagrafe dei Residenti Temporanei può avvenire per:

- trasferimento in altro Comune o all'estero;
- iscrizione nell'Anagrafe dei residenti del comune di Spoleto;
- per irreperibilità accertata d'ufficio.

L'iscrizione e la cancellazione nel registro dei Residenti Temporanei viene comunicata al Comune di residenza effettiva. L'iscrizione nel registro dei residenti temporanei è soggetta alle verifiche previste dall'art.5 del d.L. n.47/2014, relativamente alla titolarità di occupazione dell'abitazione

Come fare

E' necessario rivolgersi allo Sportello del Cittadino oppure compilare la modulistica ed inviarla tramite mail, PEC o raccomandata.

Tempi e scadenze

L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può durare al massimo un anno.

Vincoli

L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea non può avvenire se prima non siano trascorsi **4 mesi** di dimora nel territorio del Comune

Casi particolari

Il problema della residenza temporanea ai fini del congedo per l'assistenza a portatori di handicap per gravi e documentati motivi familiari

L'art.42 del d.Lgs. n.151/2001, riconosce il beneficio per i dipendenti di richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, per l'assistenza ai portatori di handicap grave.

L'impianto normativo individua nel concetto di "*convivenza*" il presupposto per l'attribuzione del beneficio, sul quale l'INPS e il Dipartimento della funzione pubblica si sono espressi al fine di chiarirne il concetto, in particolare:

- il Dipartimento della funzione pubblica, con circolare n.1 del 3/02/2012, ha precisato che il "*diritto al congedo è subordinato ... alla sussistenza della convivenza. Il requisito è provato dagli aventi diritto mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, ..., dalle quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia alla coabitazione*". Una eccezione è prevista per l'ipotesi in cui la dimora abituale non coincida con la **dimora temporanea**: "*il requisito della convivenza potrà ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art.32 del d.P.R. n.223/1989 ...*";
- l'INPS con circolare n.159/2013, ha precisato altresì, che il requisito della convivenza, sarà accertato d'ufficio previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l'eventuale **dimora temporanea** ex art.32 d.P.R. 223/1989, ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente.

Ne deriva che il dipendente non può accedere al beneficio, o eventualmente vi decade, ogniqualvolta emerga, in sede di verifica, una discrepanza tra residenza effettiva e quella dichiarata o, in alternativa, l'assenza dell'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.

La circolare della Funzione Pubblica n.1 del 3.2.2012, così come la Circolare dell'INPS n.159/2013 (così come quella precedente n.32/2012), forniscono chiarimenti in merito alla modifiche di cui al d.Lgs. 119/2011 (art.3, c.1 lettera a, ed art4, c.1 lett. B del d.Lgs. n°119/2011) ma si tratta di disposizioni che riguardano esclusivamente il riconoscimento del diritto di congedo per assistenza a familiare con handicap grave, **ma non hanno (ne peraltro poteva essere diversamente) minimamente intaccato la normativa e le procedure anagrafiche.**

Il riferimento contenuto nelle suddette circolari all'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, in termini strettamente anagrafici non può che essere riferito alla situazione in cui un cittadino residente in un comune si trovi a dover trascorrere un periodo di tempo, superiore a quattro mesi ma inferiore all'anno, in un comune diverso da quello di dimora abituale per assistere appunto un familiare disabile.

L'istituto anagrafico dello schedario della popolazione temporanea, come disciplinato dall'art. 8 della Legge Anagrafica n. 1228/1954 e dall'art. 32 del Regolamento Anagrafico n. 223/1989, risponde infatti essenzialmente alla finalità della regolare gestione dell'anagrafe della popolazione residente, costituendo lo strumento giuridico più efficace al controllo e al monitoraggio di categorie di soggetti che ai fini anagrafici si trovano in posizione particolari, le c.d. "*posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica*" quali per esempio:

- le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per cause di durata limitata (es. studio) (art. 3 del D.P.R. 223/1989);
- il personale diplomatico e consolare straniero, nonché il personale straniero da esso dipendente (art. 2, comma 2 L. 1228/1954);
- i militari di leva, i pubblici dipendenti e i militari di carriera, distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento (art. 3 del D.P.R. 223/1989);
- i ricoverati in luoghi di cura, di qualsiasi natura, qualora la permanenza nel comune non superi i due anni (art. 3 del D.P.R. 223/1989);
- i detenuti in attesa di giudizio (art. 3 del D.P.R. 223/1989).

L'utilizzo dello schedario della popolazione temporanea consente infatti di evitare che tali categorie di persone, che maturano nel frattempo il requisito della dimora abituale, sfuggano alla successiva registrazione anagrafica.

Rimane il fatto che l'ufficiale d'anagrafe non deve gestire l'anagrafe in funzione delle "*conseguenze*" che certe iscrizioni o non iscrizioni possono determinare; purtroppo sull'iscrizione o non iscrizione anagrafica si fondano una miriade di benefici, ma non per questo tale circostanza deve condizionare l'operato dell'ufficiale d'anagrafe. Detto in altri termini, se l'applicazione delle norme anagrafiche determina disparità di trattamento

rispetto alle norme pensionistiche, fiscali, assistenziali, ecc., non per questo l'ufficiale deve lasciarsi condizionare nella corretta gestione dell'anagrafe.

In sintesi: l'istituto dello schedario della popolazione temporanea non è applicabile ai casi di trasferimento temporaneo della residenza presso un parente, per motivi di assistenza quando si tratti di trasferimenti all'interno dello stesso comune.